

**AII. A**

**UNIONE TRESINARO SECCHIA**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  
PRESTAZIONALE**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ACCOMPAGNAMENTO ALLE OPPORTUNITA' DI TEMPO  
LIBERO ESTIVO PER MINORI IN CONDIZIONE DI  
DISABILITA' GRAVISSIMA AI SENSI DELLA LEGGE  
104/92 Art. 3 Comma 3**

**01.04.2024 – 30.09.2026**

# **INDICE**

## **PARTE A**

### **CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO**

**ART. 01** OGGETTO E LUOGHI DELL'APPALTO

**ART. 02** DURATA DELL'APPALTO

**ART. 03** VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

**ART. 03.1** UNICO LOTTO

**ART. 03.2** PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

**ART. 04** REVISIONE PREZZI

**ART. 05** CONTRATTO

**ART. 06** MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA,OPZIONI

**ART. 07** CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

**ART. 08** GARANZIA PROVVISORIA

**ART. 09** GARANZIA DEFINITIVA

**ART. 10** ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

**ART. 11** OBBLIGHI, RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

**ART. 12** OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA

**ART. 13** RENDICONTAZIONE

**ART. 14** FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

**ART. 15** SUBAPPALTO

**ART. 16** CLAUSOLA SOCIALE

**ART. 17** INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

**ART.18** DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI O DI CONTRATTI DI LAVORO A EX DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**ART. 19** DIPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI

**ART. 20** PENALI

**ART. 21** COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

**ART. 22** FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

**ART. 23** CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E CESSIONE DEI CREDITI

**ART. 24** VERIFICA FINALE

**ART. 25** CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

**ART. 26** RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

**ART. 27** DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**ART. 28** VIGILANZA E CONTROLLO

**ART. 29** RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

**ART. 30** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ART. 31** ONERI E SPESE CONTRATTUALI

## **PARTE B**

### **DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI**

**ART. 32** CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

**ART. 33** PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

**ART. 34** CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

**ART. 35** COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO

**ART. 36** ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

# PARTE A

## CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

### **Art. 1 OGGETTO E LUOGHI DELL'APPALTO**

La presente procedura ha per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la realizzazione di un servizio di accompagnamento alle opportunità di tempo libero estivo di persone di minore età in condizione di grave/gravissima disabilità, certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 c.3.

Il servizio ha lo scopo di garantire l'accesso ed il necessario supporto alle opportunità di tempo libero estivo proposte nel territorio dell'Unione, durante tutto il periodo estivo, privilegiando, ove possibile, lo svolgimento di attività in piccolo gruppo.

In particolare, il servizio è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale aventi i seguenti obiettivi:

- Promuovere forme di inserimento e partecipazione sociale alle opportunità di tempo libero estivo, per persone di minore età e neomaggiorenni, che presentino condizioni oggettive di disabilità grave/gravissima;
- promuovere modalità di accoglienza inclusive delle persone disabili, volte a favorire e snellire la possibilità di accedere ai centri estivi territoriali, insieme ai coetanei;
- garantire alle famiglie la copertura educativa idonea dei propri figli durante il periodo di interruzione dell'anno scolastico;
- offrire opportunità di socializzazione e di accedere ad esperienze ludiche, ricreative e/o sportive, presenti nei vari Comuni dell'Unione, in cui sperimentare le proprie capacità e le relazioni con i pari.

Il presente servizio verrà garantito, per il periodo da Maggio e Settembre per gli anni di durata della presente procedura (2024-2025-2026), ai ragazzi disabili dai 6 ai 18 anni certificati gravi/gravissimi ai sensi della legge 104/92 Art. 3 comma 3, e loro nuclei familiari che durante il periodo estivo necessitano di orientamento e accompagnamento alle attività di tempo libero organizzate sui vari territori, per un limite massimo di 145 minori per ogni annualità.

Il servizio sociale inviante potrà in ogni caso proporre inserimenti ai servizi estivi anche per bambini di 5 anni, laddove coerente e necessario con il progetto di vita del minore e sia esclusa la possibilità di prolungare il progetto scolastico, e/o per neomaggiorenni.

Le attività ed i compiti da realizzare saranno indicativamente i seguenti:

- collaborazione nella programmazione del servizio
- ricerca di abbinamenti possibili fra minori compatibili che intendono frequentare lo stesso centro estivo in periodi coincidenti
- colloqui con la famiglia e con il minore per la conoscenza reciproca e per l'avvio delle attività
- verifica della congruità del centro estivo scelto dalla famiglia, rispetto alla condizione del minore ed eventuale ri-orientamento;
- per ogni bambino sono riconosciute 3 ore di attività di coordinamento per le finalità fino a qui descritte;
- accompagnamento e supporto del minore durante il periodo di presenza al centro estivo, ivi comprese eventuali gite o uscite;
- comunicazione ai genitori e al SSU rispetto a difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, ivi comprese necessità di sostituzioni
- verifica periodica e finale sull'andamento del progetto e sugli esiti dell'attività in termini di benessere per il minore.

Le attività si svolgeranno direttamente nelle sedi in cui si realizzano i centri estivi scelti dalle famiglie. L'accompagnamento del ragazzo/a è curato dai familiari. Il gestore dovrà provvedere con mezzi propri, ad eventuali accompagnamenti straordinari per gite o uscite, diversamente non accessibili per quel ragazzo.

Il gestore dovrà garantire l'accesso ai propri operatori ad eventuali attività proposte nell'ambito del centro estivo che richiedano idonei ticket (es. Piscine, parchi tematici, gite, ecc...).

## **Art. 2 DURATA DELL'APPALTO**

**Il servizio verrà affidato per un periodo di 3 (tre) anni, presumibilmente dal 01/04/2024 al 30/09/2026.**

L'inizio dell'appalto decorrerà dalla formale consegna dello stesso mediante apposito verbale e l'esecuzione dei servizi potrà essere anticipata rispetto al perfezionamento contrattuale ai sensi dell'art. 17 comma 8 e comma 9, del D. lgs. 36/2023.

## **Art. 3 VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il valore complessivo dell'appalto di servizio (comprensivo di opzioni) è pari a € 1.000.049,11 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara è stabilito in **€ 714.320,79** al netto di IVA, da applicare ai servizi di cui all'art. 1.

Tale importo comprende gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera di seguito indicati.

Gli oneri della sicurezza sono pari a 0,00 (zero,00) in quanto non si ravvisano rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice dei Contratti pubblici il costo stimato della manodopera per il periodo di triennio è pari ad **€ 680.305,50** al netto di IVA, non soggetto a ribasso.

Il valore delle opzioni relative al quinto d'obbligo e ai servizi complementari è pari a € 142.864,16 per ciascuna opzione.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

### **3.1. UNICO LOTTO**

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D. lgs n. 36/2023 poiché la stretta connessione, interdipendenza e integrazione delle prestazioni contrattuali, richiedono espressamente una coerente impronta progettuale e azioni sinergiche sia in sede di predisposizione delle offerte sia in sede di esecuzione, per assicurare l'unitarietà e la massima efficienza mediante la gestione unitaria dei servizi di cui trattasi.

### **3.2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento dei servizi in oggetto, di cui al presente capitolato, avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Maggiori dettagli saranno descritti nel progetto tecnico e nel disciplinare di gara.

## **Art. 4 REVISIONE PREZZI**

E' ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti

dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

In funzione dell'oggetto del contratto e dell'incidenza del costo del personale, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si farà riferimento o agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali.

In particolare, si potrà procedere alla revisione dei prezzi qualora vengano registrati incrementi (o diminuzioni) nelle retribuzioni del personale (variazioni delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente), sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dall'appaltatore, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti. La revisione per variazioni in aumento delle retribuzioni potrà essere concessa solo se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.

## **Art. 5 CONTRATTO**

La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in particolare, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante.

## **Art. 6 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA,OPZIONI**

Le modifiche e le varianti in corso di esecuzione sono regolate dall'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) e comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto potrà subire variazioni nelle prestazioni in relazione alle attività/iniziativa programmate poste in essere fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo.

L'Amministrazione può imporre all'operatore economico l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo, e in tal caso l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le prestazioni integrative andranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente capitolato e remunerate al corrispettivo di cui al relativo contratto, determinato in relazione all'offerta economica presentata in sede di gara.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente appalto, l'operatore economico affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti. In entrambi i casi l'operatore economico aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico si obbliga a non apportare alcuna variazione o modifica al contratto se non preventivamente approvata dal DEC. Eventuali modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Amministrazione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio. Si precisa che per attività complementari devono intendersi quelle non comprese nell'offerta e dipendenti dal sopravvenire di circostanze impreviste, che risultino assolutamente necessarie per assicurare il

servizio all'utenza e tali da non poter essere separate dall'appalto principale, senza recare inconvenienti gravi per gli utenti, ovvero, pur essendo separabili, che siano strettamente necessarie per il suo perfezionamento. Tali variazioni verranno comunicate per iscritto dal SSU all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

#### **Art. 7 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Per l'esecuzione del servizio, all'operatore economico affidatario sarà erogato un corrispettivo quantificato in base all'offerta presentata in sede di gara, in relazione al corretto svolgimento delle attività previste dal capitolato e all'offerta tecnica.

Con il corrispettivo si intende compensato l'operatore economico da parte dell'Amministrazione di qualsiasi ulteriore spesa, principale o accessoria, necessaria per la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo per il servizio svolto dall'operatore economico affidatario viene liquidato ogni mese sulla base della verifica di conformità del servizio svolto e secondo le modalità meglio precisate nel presente capitolato.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), di cui all'art. 11, comma 6, del D. lgs 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 8 GARANZIA PROVVISORIA**

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia provvisoria (art.106, comma 1 del D. lgs 36/2023) a corredo dell'offerta pari al 2% del valore complessivo della procedura pari ad € 20.000,98.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nonché del pagamento delle penali, prima della sottoscrizione del contratto l'operatore economico affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art.1 del Codice dei Contratti Pubblici, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 117 dello stesso Codice, cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% calcolata sul valore del contratto al netto di IVA. I casi specifici che prevedono riduzioni dell'importo della garanzia definitiva sono elencati nel comma 8 dell'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

La garanzia fideiussoria o assicurativa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione. Dalla predetta data la garanzia cessa di avere effetto.

#### **Art. 10 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

L'esecuzione anticipata del contratto è ammessa nei casi previsti dall'art. 17, commi 8 e 9 del D. lgs n.36/2023, che testualmente cita: Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Si prevede, in accordo con la Ditta appaltatrice, una fase di avvio delle attività in cui realizzare le modalità di gestione previste nel presente appalto, al fine di garantire la qualità e la continuità con gli interventi già in atto. In particolare si prevede di sviluppare le attività, garantendo la presenza e in alcuni momenti della compresenza a giudizio insindacabile dell'UTS di eventuale personale dell'amministrazione al fine del passaggio di consegne e informazioni atte a garantire un buon funzionamento del servizio.

## **Art. 11 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Sono a carico dell'operatore economico affidatario del servizio, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi ai servizi oggetto del presente capitolato o nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico è garante e responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali e delle prescrizioni previste dal presente capitolato e relativi allegati nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamento in materia di appalti, diritto del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della riservatezza, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari e comunque della vigente normativa, anche regolamentare, che disciplina l'esecuzione degli appalti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'operatore economico si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche fornendo tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Unione Tresinaro Secchia.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

L'operatore economico si obbliga a fornire all'Amministrazione, ogni qualvolta venga richiesto, il quadro del personale in organico comprensivo di qualifica, livello e CCNL applicato.

L'amministrazione comunale dovrà restare estranea e sollevata da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità che possa derivare in ordine a rapporti instaurati dall'operatore economico con terzi, sia che attengono a contratti e forniture per l'esercizio dell'attività, sia che attengono ai rapporti con gli utenti.

L'operatore economico è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, opere e patrimonio, materiali e automezzi che risultassero causati dal proprio personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e dal non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso, l'operatore economico dovrà provvedere tempestivamente, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, al risarcimento dei danni causati a persone e a cose, documenti, automezzi, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti, e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

Nel caso di accertamento di responsabilità a carico dell'operatore economico o di personale ad esso afferente, per danni e/o furti al patrimonio dell'Amministrazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatta salva ogni altra attività di rivalsa ed azione nelle apposite sedi.

L'operatore economico con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del

contratto, si obbliga a Comunicare all'Unione Tresinaro Secchia, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco dei nominativi delle unità di personale dipendente qualificato che intende impiegare comprensivi di:

**a)** curriculum professionale con indicazione dei titoli di studio e qualifiche;

**b)** l'inquadramento normativo;

**c)** attestati di rischio incendio e primo soccorso secondo quanto richiesto dal presente capitolato.

Tali informazioni sono da fornire anche per ogni unità di personale qualificato di medesimo livello impiegato in caso di eventuali sostituzioni.

Le sostituzioni di personale, sia quelle temporanee che quelle definitive, devono essere comunicate al DEC o ai collaboratori se previsto o al RUP in sua assenza, mediante PEC, tempestivamente.

Entro 15 giorni dalle sostituzioni definitive è fatto obbligo, per l'aggiudicatario, inviare l'elenco aggiornato del personale.

L'operatore economico ha l'obbligo di inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel CCNL (individuato dalla stazione appaltante) o indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele occupazionali, retributive e giuridiche di quello indicato dalla stazione appaltante, garantendo la copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività previste dall'appalto.

Nel caso di cui al comma 3 dell'art.11 del codice, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'aggiudicatario deve comunicare prima dell'attivazione dei servizi il nominativo del referente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle attività oggetto del presente appalto dotato di competenze specifiche ed esperienza pluriennale pregressa nella gestione di personale in sistemi organizzativi complessi, con reperibilità negli orari di funzionamento dei servizi.

L'operatore economico è tenuto a stipulare idonee coperture assicurative RCT/RCO a garanzia delle attività da svolgere nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto, che prevedano dei massimali minimi di garanzia (euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro e anno assicurativo; euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento) per persona o cosa) come di seguito evidenziate:

**a)** Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio dell'Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti, collaboratori, nonché a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alle attività svolte, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, sollevando pertanto l'Unione Tresinaro Secchia da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Tale copertura dovrà prevedere, tra le altre condizioni, l'estensione:

• ai danni a terzi derivanti dalla conduzione dei locali nonché dalla proprietà e/o conduzione e/o impiego e/o

custodia di qualsiasi bene utilizzato ovvero detenuto a qualunque titolo dall'appaltatore;

• ai danni a terzi da incendio;

• ai danni cagionati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti e/o soci e/o altri soggetti non dipendenti (collaboratori e volontari), della cui opera si avvalga l'operatore economico, anche derivanti da responsabilità personale dei richiamati soggetti;

• ai danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'operatore economico, che partecipino all'attività oggetto del presente appalto a qualsiasi titolo;

• ai danni arrecati a locali, strutture e beni in consegna e/o custodia compresi i beni degli utenti portati nell'ambito dei locali dell'Amministrazione;

• all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti il servizio oggetto dell'appalto;

• ai danni da interruzioni o sospensioni di attività di servizio ovvero da mancato uso conseguenti a

sinistro garantito in polizza.

**b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni e attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.**

Tale copertura dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

I beni di proprietà dell'Ente o da esso comunque messi a disposizione per il contratto sono assicurati a cura del Comune stesso.

L'Amministrazione si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia al diritto di surroga nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario da parte dell'assicuratore (ex art. 1916 del Codice Civile) per quanto questi sia tenuto a pagare in caso di sinistro, fatta eccezione per il caso di dolo. Ciò alla condizione che l'operatore economico provveda analogamente a fare inserire nelle polizze stipulate per danni a beni di sua proprietà o per i quali abbia un interesse all'assicurazione, una clausola di rinuncia al diritto di surroga dell'Assicuratore nei confronti del Comune, per quanto sia tenuto a pagare in caso di sinistro ai sensi delle polizze stesse e fatta eccezione per il caso di dolo.

Le polizze dovranno avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto dell'appalto e avere la medesima durata dello stesso.

Le polizze dovranno prevedere, espressamente, che l'Unione Tresinaro Secchia sia considerato terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti.

Qualora l'operatore economico avesse una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera per attività già svolte dallo stesso, è possibile integrare il contratto di assicurazione in essere con la descrizione del rischio oggetto del presente appalto, mediante emissione di apposita appendice.

Si specifica che nella polizza da stipularsi a carico dell'operatore economico dovrà essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Nel caso in cui le polizze prevedono scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico dell'operatore economico assicurato.

Tutte le polizze stipulate dall'operatore economico affidatario dovranno riportare, a carico della Compagnia assicurativa, l'obbligo di:

- notificare tempestivamente all'Unione Tresinaro Secchia, a mezzo di lettera raccomandata o pec, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Unione Tresinaro Secchia e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata/pec sia pervenuta all'Ente;
- notificare all'Unione Tresinaro Secchia tutte le eventuali circostanze che possano inficiare o limitare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza la preventiva comunicazione scritta all'Ente, salvo il diritto di risoluzione del contratto per sinistro ai sensi delle condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Compagnia di assicurazione dall'applicazione dell'art. 1898 cod. civ..

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'operatore economico durante l'esecuzione del servizio.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative devono essere presentate dalla mandataria capogruppo e coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto (la stessa dovrà essere fornita almeno 5 giorni prima della stipula del contratto) e la mancata presentazione, o la stipula della stessa con massimali inferiori a quelli richiesti sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Prima della sottoscrizione del contratto copia di tutte le polizze, e delle eventuali successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate al Servizio SSU dell'Unione Tresinaro Secchia.

Ad ogni scadenza delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'operatore economico di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

In caso di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e comma 9, del D. lgs. 36/2023, la copia di tutte le polizze dovrà essere consegnata prima dell'avvio del servizio.

Il foro competente per la gestione della polizza dovrà essere esclusivamente quello di Reggio Emilia.

## **Art. 12 OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA**

Restano a carico dell'Unione Tresinaro Secchia i seguenti obblighi:

- 1) compiti di indirizzo, verifica e controllo;
- 2) governo dell'accesso e della dimissione dal servizio;
- 3) pagamento del corrispettivo, secondo le modalità di cui al presente capitolato.

## **Art. 13 RENDICONTAZIONE**

1. Entro il giorno 10 di ogni mese, dovrà pervenire al Servizio Sociale Unificato la rendicontazione sotto forma di report delle attività effettivamente svolte nel mese precedente.

2. L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica di conformità sulla qualità del servizio sia in corso di esecuzione sia al termine come previsto dall'art. 116, comma 9 del Codice e s.m.i.

3. L'Unione Tresinaro Secchia si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, al fine di accertare la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

4. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche intermedie, con tempistiche e interlocutori differenziati richiedendo la presentazione di report periodici riguardo:

- a) prestazioni erogate e obiettivi raggiunti, formazione svolta;
- b) dati sulle attività svolte;
- c) organizzazione complessiva del servizio ed in particolare in merito al personale impiegato (compresa la formazione svolta).

## **Art. 14 FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, indicando tutti i dati necessari, i riferimenti contabili ed indirizzata direttamente al SSU, allegando ad essa il report di cui al punto precedente.

2. I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della verifica di conformità

delle prestazioni in base alle scadenze indicate, a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata, parte integrante e sostanziale del presente appalto di servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

**3.** I pagamenti saranno effettuati previa verifica:

**a)** verifica della regolarità contributiva della Società, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni;

**b)** dell'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture elettroniche dovranno inoltre indicare:

-Codice univoco;

-CIG;

-numero determina di aggiudicazione e numero di impegno;

-il numero di ore di servizio effettivamente svolto per ogni tipologia e per ogni luogo in cui è stata effettuata la prestazione;

-il prezzo unitario per la corresponsione del servizio definito in relazione all'offerta presentata in sede di gara;

-il totale parziale del costo per ogni singolo servizio;

-indicazione servizi ivati e servizi esenti Iva.

Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a:

Denominazione: UNIONE TRESINARO SECCHIA – Servizio Sociale Unificato

Sede legale: Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE)

P. I.: 02337870352

**4.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, l'operatore economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. A tal fine, l'operatore economico si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

**5.** Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Unione Tresinaro Secchia.

**6.** Ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n.36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. A tal fine le fatture dovranno essere emesse al netto di tale ritenuta; ove siano previste più fatture nel corso dell'anno contrattuale, la ritenuta può essere complessivamente effettuata, per l'intero 0,50% maturato, unicamente al momento dell'emissione dell'ultima fattura dell'anno suddetto.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## **Art. 15 SUBAPPALTO**

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art.119 del D.lgs. 36/2023.

**1.** Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

**2.** I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del servizio che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che intende subappaltare,

l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art. 119.

**3.** Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa appaltatrice, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice.

**4.** L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

**5.** Trattandosi di prestazioni e servizi ad alta intensità di manodopera specializzata e per l'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art.119, comma 17, la Stazione Appaltante intende vietare il subappalto a cascata per i servizi subappaltabili.

**6.** La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 c. 13 del codice, ai fini dell'opponibilità all'Unione Tresinaro Secchia, la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Unione medesima.

## **Art. 16 CLAUSOLA SOCIALE**

**1.** L'affidatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

**2.** Per i servizi richiesti dal presente capitolato si fa riferimento, quali contratti collettivi applicabili individuati in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, al ccnl coop sociali settembre 2020, considerando quest'ultimo come standard minimo ammesso.

**3.** L'operatore economico è tenuto a continuare ad applicare il CCNL stabilito in fase di aggiudicazione anche dopo la scadenza, fino alla sua sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

**4.** Nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa l'operatore economico può inquadrare i propri dipendenti a livelli contrattuali superiori (che prevedono retribuzione superiore) o a CCNL migliorativi a quello indicato come minimo al fine di garantire la qualità dei servizi.

**5.** L'Unione Tresinaro Secchi resterà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'operatore economico ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dello stesso;

**6.** La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, ivi compresi i mancanti e/o ritardati versamenti contributi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione "de iure" del contratto per colpa dell'operatore economico, nei confronti del quale l'Amministrazione si riserva la rivalsa in danno.

**7.** Trattandosi di un servizio di nuova istituzione, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario non è tenuto ad assorbire il personale impiegato dall'appaltatore uscente, pertanto qualora decida di farlo, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta con l'appaltatore e sindacati. In tal caso, l'operatore economico dovrà salvaguardare o migliorare i livelli retributivi dei lavoratori eventualmente assorbiti nonché impegnarsi al mantenimento dei diritti, dell'anzianità di servizio, del regime giuridico di provenienza dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente.

Si allega, a titolo meramente esemplificativo e non vincolante l'elenco del personale impiegato dall'operatore economico la scorsa stagione estiva (Allegato A).

**10.** Il concorrente allega alla documentazione amministrativa un progetto o comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale e le misure adottate al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## **Art. 17 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

**1.** Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati dal contratto. Non è consentito all'operatore economico sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima.

**2.** In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o gravi e persistenti carenze nell'effettuazione del medesimo, il Servizio Sociale Unificato, per garantirne la continuità, potrà far effettuare il servizio da un'altra ditta, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'aggiudicatario stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

**3.** Tenuto conto della rilevanza pubblica del servizio l'amministrazione appaltante, contestualmente alla comunicazione di recesso, indica la data non superiore a 90 giorni, a partire dalla quale decorre la risoluzione. L'aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento di quanto regolarmente eseguito.

**4.** L'inserimento di tali servizi tra quelli considerati pubblici essenziali comporta quindi che l'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, dei lavoratori deve essere esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione di tali prestazioni indispensabili.

**5.** Pertanto in caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, in ogni caso almeno 10 giorni prima, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

**6.** Inoltre la comunicazione del preavviso dovrà contenere la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.

**7.** ad ogni modo il Direttore dell'esecuzione del contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

**8.** Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

**9.** Il DEC, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

**10.** In ogni caso, le sospensioni del servizio potranno essere disposte nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del Codice e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'operatore economico.

## **Art. 18 DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI O DI CONTRATTI DI LAVORO A EX DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001 (ossia il 28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

L'Aggiudicatario attesta inoltre di essere edotto delle sanzioni previste dal medesimo comma 16 ter dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001 in caso di violazione del divieto di pantouflage di cui al punto precedente: nullità dei contratti e degli incarichi e divieto in capo ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Art. 19 DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI**

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al rispetto della normativa vigente (d.lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009) in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro, ottemperando a tutte le disposizioni previste e tenendo in massimo ordine la documentazione ed i registri previsti. In tal senso l'impresa aggiudicataria, tenuto conto delle caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto, dovrà fornire al responsabile del Servizio Sociale Unificato, prima dell'inizio dell'attività:

- nominativo, residenza e recapito del datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, nonché del rappresentante dei lavoratori; numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione degli interventi;
- valutazione e rischi con riferimento alle mansioni previste nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato;
- informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione degli interventi di cui al presente capitolato.

## **Art. 20 PENALI**

Il personale preposto del Servizio Sociale dell'Unione Tresinaro Secchia verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Il Servizio sociale unificato, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata.

In caso di inadempimenti degli obblighi assunti, fatte salve le fattispecie comportanti la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21, l'Unione Tresinaro Secchia, oltre ad adottare misure volte a ripristinare lo stato di fatto, si riserva la facoltà di applicare all'appaltatore una penale commisurata all'entità del danno.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a firma del Responsabile del Servizio Sociale Unificato o suo delegato, trasmessa all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il Servizio Sociale Unificato provvederà ad applicare

le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile, nel limite massimo del 20% della somma prevista.

Sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per comportamenti gravemente scorretti o sconvenienti nei confronti dell'utenza e dei familiari, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: euro 500,00 per ogni singolo evento;
- b) per erogazione del servizio con personale non idoneo per qualifica professionale, verrà applicata per ogni giornata e per ogni operatore inidoneo una penale di euro 150,00;
- c) in caso di mancata sostituzione di operatori assenti si applica una penalità di euro 250,00 per ogni giorno e per ogni operatore assente non sostituito.
- d) ritardo nella comunicazione (mediante PEC) della lista nominativa del personale impiegato, euro 300,00;

Sono considerate gravi inadempienze (con elenco non esaustivo ma esemplificativo, fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto che il disservizio può provocare all'utenza e all'organizzazione complessiva) per la quale verrà applicata una penale fino a 2.000,00 €:

1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione del servizio senza motivata giustificazione;
2. mancato rispetto degli orari e dell'organizzazione del servizio concordati;
3. impiego di personale non qualificato;
4. mancata eliminazione degli inconvenienti dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione;
5. comportamenti considerati dall'Amministrazione di particolare gravità, non consoni al luogo di lavoro, scorretti o scortesi nei confronti del pubblico e del personale;
6. mancata o parziale rendicontazione di cui all'art. 13;
7. mancato rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza e emergenza;
8. gestione del servizio con modalità e tempistiche diverse da quelle previste nell'offerta tecnica presentata in gara;
9. inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D. lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Per infrazioni di particolare gravità (e comportamenti offensivi) e/o a seguito del ripetersi delle sopraelencate infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, riservandosi in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni fatta salva l'applicazione delle penali sopra descritte.

Le inadempienze riscontrate dal DEC o dal RUP saranno oggetto di formale contestazione all'impresa appaltatrice, mediante posta elettronica certificate (Pec), con eventuale assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell'entità e della gravità dell'inadempimento stesso.

L'impresa appaltatrice, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione, potrà far pervenire al SSU eventuali giustificazioni o controdeduzioni, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero accoglibili, o nel caso di mancata risposta nel termine indicato, il SSU procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento, e in subordine, si rivarrà sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrata, fatto salvo il diritto per l'Unione Tresinaro Secchia al risarcimento del maggior danno. Le penalità e ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Ente appaltante saranno notificati alla ditta aggiudicataria per iscritto tramite PEC, nelle forme previste dal Codice.

Il SSU, fatti salvi i maggiori danni e l'applicazione della clausola risolutiva espressa, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempienza dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario.

#### **Art. 21 COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO**

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **ART. 22 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO**

Fallimento dell'aggiudicatario: il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento o, in ogni caso, alla data di conoscenza della stessa da parte dell'amministrazione appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni dell'amministrazione appaltante verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.

Liquidazione - trasformazione dell'aggiudicatario: l'amministrazione appaltante avrà diritto tanto di pretendere la cessazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa che subentri, così come riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire.

#### **Art. 23 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E CESSIONE DEI CREDITI**

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il SSU procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. Il rapporto contrattuale potrà essere risolto, con le modalità e secondo le condizioni previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali previsti dal codice civile in caso di inadempimento.

L'impresa appaltatrice incorre, automaticamente, nella risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi di seguito elencati:

1. cessione del contratto;
2. reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto, contestate con diffida ad adempiere;
3. reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali, non regolarizzate;
4. sospensione o abbandono ingiustificato, interruzione o mancata effettuazione senza giusta causa del servizio affidato da parte del personale addetto;
5. impiego di personale non qualificato come richiesto del presente capitolato, o in numero inferiore a quanto richiesto dalle norme di sicurezza per assicurare il servizio;
6. mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;

7. mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
8. interruzione della copertura assicurativa e/o copertura assicurativa al di sotto dei massimali richiesti per la gestione del servizio;
9. perdita dei requisiti richiesti per l'appalto;
10. inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
11. altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti (art.122, comma 5 del codice).

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del codice, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

È fatto salvo all'Unione Tresinaro Secchia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa affidataria.

L'Unione Tresinaro Secchia, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa o per motivi di pubblico interesse.

La facoltà di recesso deve essere esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo Pec, che dovrà pervenire alla controparte almeno 60 giorni prima della data di recesso.

In casi meno gravi il Servizio Sociale Unificato si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate quando, dopo che il Responsabile del SSU avrà intimato almeno due volte l'aggiudicatario, a mezzo pec, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'articolo 6 dell'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

## **Art. 24 VERIFICA FINALE**

1. Al termine del contratto l'operatore economico deve comunicare all'Amministrazione l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Il servizio oggetto del presente appalto sarà sottoposto a verifica di conformità diretta a certificare la regolare esecuzione delle prestazioni, se quindi sono state eseguite correttamente e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal contratto, inclusivo dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto della normativa vigente.
3. La verifica finale di conformità sarà effettuata dai soggetti nominati ai sensi dell'art. 116, commi 5 e 6 del D.Lgs 36/2023, non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, .
4. Viene rilasciato il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'operatore economico abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.
5. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione di eventuali penali (art. 18) o procedure di risoluzione del contratto (art.19), l'operatore economico dovrà provvedere, nel termine fissato dal RUP, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso e ad effettuare tutti gli adempimenti nello svolgimento del servizio, necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità riscontrate.

## **Art. 25 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno di esclusiva competenza del foro di Reggio Emilia.

## **Art. 26 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Progetto viene individuato, secondo quanto previsto all'art. 15 del D. lgs 36/2023, nella persona della Dott.ssa Elisa Garavelli del Settore dei Servizi Sociali dell'Unione Tresinaro Secchia,

## **Art. 27 DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante prima dell'esecuzione del contratto nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del DEC è la Dott.ssa Luciana Colagiovanni del Settore Servizi Sociali dell'Unione Tresinaro Secchia.

## **Art. 28 VIGILANZA E CONTROLLO**

1. L'Amministrazione provvede alla vigilanza e al controllo sulle attività del servizio in appalto a mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

2. A tale scopo, l'Amministrazione si riserva di verificare la corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'operatore economico anche rispetto ai reali bisogni dell'utenza.

3. Ai sensi del D. lgs 36/2023, Allegato II.14 - CAPO II - DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, sono attribuiti al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) i seguenti compiti:

**a)** esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

**b)** coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

**c)** dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;

**d)** verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e

rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

**e)** valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

**f)** redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

**g)** garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

**h)** curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

**i)** segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

**l)** attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

**m)** provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con

precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

**n)** dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

**4.** Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'operatore economico per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, così come previsto all'art. 18 (penali) del presente Capitolato.

**5.** L'Amministrazione si riserva inoltre, con nota motivata da inviarsi mediante posta elettronica certificata, di richiedere la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non abbia offerto adeguate garanzie di capacità, contegno corretto e/o sia stato ritenuto non idoneo a perseguire le finalità previste dal presente capitolato.

**6.** L'operatore economico dovrà comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'esecuzione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la relativa comunicazione dovrà avvenire al massimo entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta scritta.

## **Art. 29 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice Civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio e il proprio indirizzo pec al quale trasmettere tutte le comunicazioni.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023.

Il foro competente per eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà quello di Reggio Emilia

## **Art. 30 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il personale addetto all'intervento è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

1 L'Appaltatore, in qualità di co-titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

I dati forniti dall'affidatario saranno trattati dall'Unione Tresinaro Secchia esclusivamente per finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto e della rendicontazione ai sensi del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è l'Unione Tresinaro Secchia con sede legale in C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) nella persona del Presidente pro tempore dell'Unione Tresinaro Secchia, Matteo Nasciuti.

## **Art. 31 ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutti gli obblighi e oneri a carico dell'operatore economico derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

2. Tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione sono a totale carico dell'operatore economico, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

3. Il contratto con l'Impresa aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs.36/2023.

4. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto. 5. La corresponsione dell'imposta potrà avvenire tramite bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle Entrate. Sono in oltre a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione dell'avviso di gara.

# **PARTE B**

## **DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI**

### **Art. 32 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO**

Il servizio ha lo scopo di garantire l'accesso ed il necessario supporto alle opportunità di tempo libero estivo proposte nel territorio dell'Unione, durante tutto il periodo estivo, privilegiando, ove possibile, lo svolgimento di attività in piccolo gruppo.

In particolare, il servizio è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale aventi i seguenti obiettivi:

- Promuovere forme di inserimento e partecipazione sociale alle opportunità di tempo libero estivo, per persone di minore età e neomaggiorenni, che presentino condizioni oggettive di disabilità grave/gravissima;
- promuovere modalità di accoglienza inclusive delle persone disabili, volte a favorire e snellire la possibilità di accedere ai centri estivi territoriali, insieme ai coetanei;
- garantire alle famiglie la copertura educativa idonea dei propri figli durante il periodo di interruzione dell'anno scolastico;

- offrire opportunità di socializzazione e di accedere ad esperienze ludiche, ricreative e/o sportive, presenti nei vari Comuni dell'Unione, in cui sperimentare le proprie capacità e le relazioni con i pari.

Il presente servizio verrà garantito, per il periodo da Maggio e Settembre per gli anni 2024-2025-2026, ai ragazzi disabili dai 6 ai 18 anni certificati gravi/gravissimi ai sensi della legge 104/92 Art. 3 comma 3, e loro nuclei famigliari che durante il periodo estivo necessitano di orientamento e accompagnamento alle attività di tempo libero organizzate sui vari territori, per un limite massimo di 145 minori per ogni annualità.

Il servizio sociale inviante potrà in ogni caso proporre inserimenti ai servizi estivi anche per bambini di 5 anni, laddove coerente e necessario con il progetto di vita del minore e sia esclusa la possibilità di prolungare il progetto scolastico, e/o per neomaggiorenni.

Entro la fine del mese di Aprile di ogni annualità, il servizio sociale inviante predispone apposito modulo informatico in cui le famiglie richiedono l'accesso al servizio e indicano i periodi in cui hanno necessità di supporto e accompagnamento.

Il servizio sociale inviante, sulla base delle richieste pervenute e del budget assegnato, stila apposita graduatoria ed assegna le risorse educative che vengono prontamente comunicate al gestore.

Le attività ed i compiti da realizzare saranno indicativamente i seguenti:

- collaborazione nella programmazione del servizio
- ricerca di abbinamenti possibili fra minori compatibili che intendono frequentare lo stesso centro estivo in periodi coincidenti
- colloqui con la famiglia e con il minore per la conoscenza reciproca e per l'avvio delle attività
- verifica della congruità del centro estivo scelto dalla famiglia, rispetto alla condizione del minore ed eventuale ri-orientamento;
- per ogni bambino sono riconosciute 3 ore di attività di coordinamento per le finalità fino a qui descritte;
- accompagnamento e supporto del minore durante il periodo di presenza al centro estivo, ivi comprese eventuali gite o uscite;
- comunicazione ai genitori e al SSU rispetto a difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, ivi comprese necessità di sostituzioni
- verifica periodica e finale sull'andamento del progetto e sugli esiti dell'attività in termini di benessere per il minore.

Le attività si svolgeranno direttamente nelle sedi in cui si realizzano i centri estivi scelti dalle famiglie. L'accompagnamento del ragazzo/a è curato dai famigliari. Il gestore dovrà provvedere con mezzi propri, ad eventuali accompagnamenti straordinari per gite o uscite, diversamente non accessibili per quel ragazzo.

Il gestore dovrà garantire l'accesso ai propri operatori ad eventuali attività proposte nell'ambito del centro estivo che richiedano idonei ticket (es. Piscine, parchi tematici, gite, ecc...).

### **Art. 33 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO**

L'Appaltatore s'impegna a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e struttura e dimensione dell'impresa stessa.

L'impresa affidataria deve essere in regola con le vigenti normative in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Il personale della ditta deve rispettare:

-le norme fissate dal presente capitolato;  
-le disposizioni concordate dall' Ente affidatario con i responsabili della ditta/società a norma del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;  
- Codice di comportamento dei dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni afferenti, approvato con Deliberazione n. 27 del 30 marzo 2021 della Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia (scaricabili all'indirizzo: <https://www.tresinarosecchia.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>);  
-deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi; la ditta provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del SSU non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nelle procedure di allontanamento dal servizio di detto personale, la ditta si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

L'Affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente, all'assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale.

L'Affidatario dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i..

### **Professionalità e idoneità necessarie del personale**

Per svolgere l'attività oggetto del presente capitolato l'impresa aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, compresa la responsabilità civile verso terzi.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad esibire, a richiesta dell'Unione Tresinaro Secchia, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

L'impresa aggiudicataria, vista la specificità dell'attività richiesta, dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento dell'attività affidatale, assicurando la continuità operativa e il necessario accompagnamento delle persone inserite nel servizio. Dovrà pertanto utilizzare operatori in possesso di adeguate competenze in materia di interventi socio – educativi o socio - assistenziali specificati nel presente capitolato.

Questi dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Almeno il 60% di tutto il personale di cui sopra dovrà possedere una comprovata esperienza di almeno due anni nel settore oggetto del presente capitolato.

Almeno il 60% del personale che si intende impiegare nel servizio dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- educatore professionale in possesso di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi del D.M. Sanità 10 febbraio 1984;
- educatore professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/1992, in possesso dell'attestato regionale di qualifica rilasciato al termine di Corso di formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;
- educatore in possesso di diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o in

- Scienze della Formazione, indirizzo "Educatore professionale extrascolastico";
- laurea o diploma di laurea in psicologia;
- laurea o diploma di laurea in pedagogia;
- laurea o diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione;
- laurea o diploma di laurea in sociologia;
- laurea o diploma di laurea in servizio sociale;
- attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Assistenziale o Socio Sanitario in misura non superiore al 10% del personale complessivo.

Il personale dovrà essere indicato in numero e per impegno complessivo annuale espresso in ore. L'impresa aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà allegare i curricoli di tutti gli operatori e uno schema sintetico che riporti: Nome e Cognome o identificativo del curriculum allegato, qualifica professionale, anni o frazioni di anni di esperienza di lavoro generica, anni o frazioni di anni di esperienza di lavoro specifica.

Restano a carico dell'aggiudicatario gli adempimenti, se e in quanto obbligatori, relativi all'applicazione del d.lgs. N. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009.

E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere al Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia, ogni qualvolta si verificano variazioni, l'elenco del personale impiegato con l'indicazione del curriculum, della qualifica e del livello di inquadramento professionale.

L'impresa aggiudicataria si impegna a sostituire operatori assenti con personale già previsto all'interno del servizio garantendo livelli minimi di turnover. Nell'impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione, allorché le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere con personale aggiuntivo, dandone comunicazione al SSU.

Il personale dovrà essere debitamente informato dei rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare; dovrà essere fornito di ogni strumento ed attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Pena risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento delle attività in oggetto del presente appalto a dare piena e integrale applicazione ai contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi territoriali e provinciali vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa.

L'impresa aggiudicataria è altresì tenuta al pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, nonché le varie applicazioni territoriali in vigore. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche e qualora non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario solleva l'Unione Tresinaro Secchia da qualsiasi obbligo o responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione e libretti sanitari e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Provvede pertanto alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dal personale, stipulando apposite assicurazioni.

L'aggiudicatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Unione Tresinaro Secchia,

dimostrare di avere provveduto a quanto sopra indicato, impegnandosi ad esibire la documentazione attestante l'osservanza i tutti gli obblighi suddetti. All'amministrazione appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato provinciale del lavoro e/o sede INPS.

Il personale dell'impresa aggiudicataria incaricato dell'esecuzione degli interventi dovrà essere dotato dei mezzi necessari e dovrà mantenere un comportamento corretto nei riguardi degli utenti. In particolare ogni operatore dovrà garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy delle persone che accederanno al Servizio, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successivo Reg.(UE) 2016/679. A tale scopo la ditta appaltatrice provvederà a fornire al momento dell'inizio della gestione, le modalità di trattamento dei dati ed il nominativo del Responsabile, impegnandosi a comunicare entro cinque giorni qualsiasi variazione.

Al personale, inoltre, è fatto divieto di accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli ospiti e/o dei familiari in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi, che non siano espressamente previste nell'ambito del presente capitolato.

#### **ART. 34 CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'aggiudicatario dovrà assicurare la realizzazione degli accessi (equivalenti all'ora) per ogni anno di attività, con un costo orario comprensivo di:

- eventuali trasporti eccezionali che si rendessero necessari e che dovranno essere effettuati dal gestore con mezzi propri debitamente assicurati;
- spese minute a carico degli educatori, per l'accesso ad attività;

Si prevede l'attivazione del servizio a favore di massimo n. 145 minori in condizione di disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 c. 3., per n. 10.350 ore di attività

EDUCATORE	n. ore annue 10.350	n. ore complessive 31.050	€ 714.320,79 (iva esclusa)
-----------	---------------------	---------------------------	----------------------------

#### **Art. 35 - COMPITI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario dovrà garantire annualmente la presenza di personale dedicato all'implementazione del servizio stesso, secondo la quantificazione degli interventi indicata nell'articolo precedente.

L'aggiudicatario dovrà garantire che il progetto sia organizzato sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dovrà curare il coordinamento tecnico degli operatori e la formazione in itinere che si renderà necessaria ai fini della realizzazione delle azioni richieste.

L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre la seguente documentazione sulla attività svolta:

- relazione sintetica per ogni singolo progetto attivato e realizzato, contenente l'aggiornamento rispetto alle attività svolte, agli obiettivi raggiunti, agli elementi di criticità rilevati, agli strumenti che si suggerisce di attivare per il miglioramento delle criticità individuate.

- report al 30/09 di ogni anno con illustrazione dei dati di servizio utilizzando strumenti condivisi con il SSU

## **Art. 36 ONERI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario si impegna a garantire:

- la realizzazione del servizio secondo quanto proposto nel progetto presentato in riferimento a quanto indicato nel presente capitolato, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- l'organizzazione e la gestione giuridica ed economica di tutto il personale necessario all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente capitolato;
- la formazione in favore del proprio personale che si renderà necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- la copertura di tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assumendone i relativi oneri;
- di farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con le persone seguite nelle attività del Servizio di cui all'oggetto;
- il pagamento delle spese relative al contratto d'appalto e di pubblicazione del bando di gara;
- l'assunzione delle spese di assicurazione secondo quanto previsto all'art. 17 del presente capitolato;
- l'adozione di tutte le migliorie e le metodologie operative di cui al progetto gestionale presentato in sede di offerta, che diventa parte integrante del contratto;
- la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti;
- il rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. L'aggiudicatario si impegna altresì a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata e a rispettare la normativa del d.lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successivo Reg.(UE) 2016/679;
- provvedere alla fatturazione secondo quanto previsto all'art. 13 del presente capitolato.

Nello specifico delle attività del Servizio, l'aggiudicatario si impegna inoltre a garantire:

- l'organizzazione per l'accompagnamento e il trasporto degli utenti nei luoghi in cui si svolgono le attività previste dai progetti personalizzati o di gruppo, con automezzo messo a disposizione dall'aggiudicatario, nel rispetto delle norme di sicurezza, e/o mediante utilizzo degli ordinari mezzi di trasporto pubblico;
- l'acquisizione dei titoli di ingresso presso centri sportivi, ricreativi, o altre strutture di aggregazione relativamente al proprio personale;
- la titolarità della riscossione diretta di eventuali costi a carico delle famiglie e preventivamente comunicati al SSU, per l'accesso delle persone a tutte le attività previste nell'ambito del servizio quali ad esempio: eventuali costi di iscrizione e accesso ai centri sportivi, ricreativi, ludici, centri di aggregazione;
- la fornitura di materiali e strumenti per lo svolgimento di eventuali attività laboratoriali ed atelieristiche, nonché i materiali di consumo generici, da rinnovare ogni qualvolta se ne presenti la necessità, il tutto tassativamente in linea con quanto prescritto in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza del lavoro" così come novellato dal d.lgs. n. 106/2009).

IL RUP

(documento firmato digitalmente)